




Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.21/2009 DEL 21/07/2009

**“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA
COSTRUTTIVO CON COPERTURA A VOLTA”**



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

COD. CIFRA: AST/SDL/2009/00002

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
Tutela e Valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
RELAZIONE

RELAZIONE


Questo disegno di legge si pone l'obiettivo di conservare e promuovere le costruzioni tipiche, presenti sul territorio della Regione Puglia e del Salento, attraverso la tutela e la conservazione dei metodi costruttivi tradizionali e dei materiali tipici locali. E' in atto, infatti, negli ultimi anni, un processo di riscoperta dei manufatti a cupola, nell'ambito dell'edilizia sia privata che pubblica.

La volontà di tutela consegue al riconoscimento che le coperture a volta sono elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e della tradizione costruttiva della Puglia e del Salento. Si tratta di una tipologia molto varia che va dalla volta a squadro alla volta a spigolo, da quella a botte a quella a crociera e composta. Questa varietà delle volte testimonia, sul piano antropologico, un rapporto molto stretto delle comunità pugliesi e salentine con la terra, la lavorazione della pietra e l'abitare.

Il disegno di legge si propone così di arginare il fenomeno della demolizione di queste strutture a scopi insediativi, evitando la distruzione di questo patrimonio, dal valore culturale e spirituale inestimabile, che è legata alla necessità di recuperare, a tutti i costi, cubatura.

Rispetto a questa prospettiva, il disegno di legge avanzata chiede dunque una chiara inversione di tendenza. I tempi sono maturi perché la legislazione adotti provvedimenti adeguati e la destinazione della spesa pubblica faccia il resto. La mentalità, le prese di posizione di tanti cittadini, le preferenze estetiche e le numerose pubblicazioni sul tema sono il segnale di un'esigenza diffusa che non si può più ignorare.

L'iniziativa legislativa, peraltro, si colloca nell'ambito di attività regionali che disegnano un quadro di tutela del tutto congruo con la proposta: in attuazione del Dlgs 42/04, il cosiddetto "Codice Urbani", da un lato la Regione, in collaborazione con la Direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali, sta redigendo il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che sostituirà il vigente Piano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dot. *[Signature]*)

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dot. *[Signature]*)



Urbanistico Territoriale Tematico (Putt); dall'altro, la recente legge regionale 21/08, "Norme per la rigenerazione urbana" e la conseguente disciplina dei cosiddetti Piani Integrati di Rigenerazione Urbana, costituisce quadro operativo di riferimento di indubbia garanzia per il recupero non solo dei tessuti urbanistici di verificato valore storico/culturale ma anche degli edifici e delle tipologie edilizie che testimoniano la permanenza di metodi costruttivi tradizionali e di materiali tipici locali.


Così, il primo articolo definisce le finalità della legge, predisposta per conservare e promuovere le costruzioni tipiche a volta del territorio pugliese.

Il secondo articolo stabilisce gli interventi promossi anche sul terreno dell'attività formativa e per la trasmissione e la conservazione delle conoscenze tecniche e applicative necessarie alla realizzazione tali costruzioni tipiche.



Il terzo articolo si occupa di disciplinare gli interventi di nuova costruzione, sopraelevazione e ripristino preoccupandosi di stabilire condizioni incentivanti al mantenimento ed alla ricostruzione delle strutture voltate. Nel caso di irrinunciabile esigenza di demolizione, comunque in assenza di vincoli di carattere storico/monumentale, la legge propone di derogare gli indici volumetrici di zona pur di ricostruire l'edificio con strutture voltate.

Il quarto e il quinto articolo si occupano di incentivi di carattere finanziario. Le disposizioni consentono, per i progetti disciplinati dalla legge, di usufruire di criteri di valutazione di priorità nel caso di concorso alla utilizzazione di fondi regionali e comunitari destinati ad interventi di riqualificazione urbana.


Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio
Arch. Piero Cavalcoli




L'Assessore
Prof.ssa Argela Barbanente



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
(Decreto n. 1000 del 10/08/2010)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
(Decreto n. 1000 del 10/08/2010)





REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

COD. CIFRA: AST/SDL/2009/00002

“Tutela e Valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”

INDICE

Art. 1 - Finalità


Art. 2 - Interventi

Art. 3 - Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione

Art. 4 – Incentivazione


Art. 5 – Finanziamenti

Art. 6 – Norma Finanziaria



IL DIRETTORE GENERALE P.O.
[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE P.O.
[Signature]



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA COSTRUTTIVO CON
COPERTURA A VOLTA

Capo I

“Tutela e Valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta”

Art.1
Finalità

1. La Regione Puglia, al fine di conservare e promuovere le costruzioni tipiche e a volta del territorio pugliese, tutela e valorizza le tecniche costruttive tradizionali, riconoscendole come elementi caratterizzanti della storia, della tradizione e della cultura della popolazione pugliese.

Art. 2
Interventi

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle tipologie di copertura a volta e la conservazione delle stesse, la Regione Puglia promuove progetti formativi, anche in collaborazione con le Università, con gli enti territoriali preposti e con le associazioni di categoria, per la trasmissione e la conservazione delle conoscenze tecniche e applicative necessarie alla realizzazione di tali strutture

Art. 3
Calcolo dei parametri edilizi per nuova costruzione e per sopraelevazione


1. Nuove costruzioni – Anche in deroga rispetto a quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione e dai Regolamenti Edilizi Comunali della strumentazione urbanistica vigente, ai sensi della presente legge, per le nuove costruzioni, nel computo per la determinazione dei volumi, viene considerata come “altezza” dell’imposta di volta maggiorata di 1/3 (un terzo) dell’altezza compresa tra l’imposta di volta stessa e il suo estradosso solare strutturale.
2. Sopraelevazione – Nel caso di sopraelevazione, qualora questa sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, si stabilisce che, per il calcolo del volume delle strutture voltate preesistenti, sia computabile un’altezza massima pari a mt. 3,50



REGIONE PUGLIA
S. GIOVANNI ROTONDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
REGIONE PUGLIA
S. GIOVANNI ROTONDO
(Dipartimento di Architettura)



3. Demolizione e successiva costruzione – Nel caso di avvenuta demolizione di strutture voltate, oppure nel caso in cui la demolizione, comunque nel caso sia consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, risulti dovuta per irrinunciabili esigenze compositivo - distributive (collegamenti in verticale da piano a piano e similari), è ammissibile la ricostruzione con strutture voltate della superficie voltata demolita, anche in deroga della cubatura insediabile. In tal caso la presente legge è applicabile solo ed esclusivamente nell'ipotesi che la superficie voltata demolita venga riprogettata e ricostruita sempre con strutture murarie a volta.

Art. 4 Incentivazione

1. Con riferimento al costo di costruzione – determinato dalle Regioni ai sensi dell'art.16 del DPR 6 GIUGNO 2001, N.380- I Comuni hanno facoltà di applicare il costo base per l'edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 per il rilascio di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60% della copertura totale assentita.

Art. 5 Finanziamenti

1. La Regione Puglia, al fine di favorire l'utilizzo di materiali e manufatti tradizionali e delle tecniche tipiche locali di costruzione, incentiva l'inclusione degli interventi di manutenzione, restauro e ripristino delle costruzioni tipiche a volta nei programmi integrati di rigenerazione urbana di cui alla legge regionale 21 del 29.07.09 e in ogni altro strumento di pianificazione e programmazione orientato al recupero edilizio e alla riqualificazione urbana. Tale inclusione rappresenterà criterio di valutazione nell'erogazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.
2. La Regione Puglia promuove altresì progetti culturali rivolti alla formazione ed all'aggiornamento di operatori tecnici e professionali, in maniera da garantire la trasmissione delle conoscenze e delle esperienze necessarie alla realizzazione delle strutture a volta. L'inclusione di detti progetti, previsti all'art. 2, nelle graduatorie previste per l'erogazione dei finanziamenti destinati alla formazione professionale, potrà usufruire di criteri di valutazione di priorità.

Art. 6 Norma finanziaria

1. Non ci sono oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'applicazione delle presente legge.



6 (SC) 15/07/09

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

IL SEGRETARIO REGIONALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott.ssa Camela Moretti)

